

BANDO

**PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE
RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA DI MINORI,
AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente bando disciplina la concessione e l'erogazione di un contributo a totale copertura delle spese relative alla gestione, nell'ambito della provincia di Trento, del Servizio di pronta accoglienza di minori (di seguito Servizio) di cui alla scheda 1.4 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 (di seguito Catalogo), sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.

Art. 2

Durata e importo

1. Il contributo è riferito ad un periodo di attività che decorre dal 1 aprile 2022 e termina il 31 dicembre 2026.
2. Qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 31 marzo 2022, la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima.
3. L'importo massimo del contributo, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad euro 1.947.500,00. Relativamente al primo anno di attività, l'importo massimo del contributo è pari a euro 307.500,00. Per gli anni successivi, l'importo annuo massimo del contributo è pari ad Euro 410.000,00.
4. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del servizio.

Art. 3

Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti che, alla data di presentazione della domanda sono in possesso, alternativamente:
 - a) dell'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come impresa sociale;
 - b) dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi degli artt. 45 e ss. o dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4

Requisiti di partecipazione

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, applicato per analogia e in quanto compatibile;
- b.1) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito Regolamento, per l'aggregazione funzionale età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale;
o, in alternativa
- b.2) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento temporanei ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 19 e 20 del Regolamento per uno o più servizi rientranti nell'aggregazione funzionale età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale ai sensi del Catalogo unitamente all'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del citato D.P.P. per la medesima aggregazione funzionale entro il termine del 31 dicembre 2021;
- c) aver maturato un'esperienza di almeno 36 mesi, anche non continuativi, entro i cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando, nella gestione di servizi socio-assistenziali residenziali per minori, per un importo pari ad almeno ad euro 300.000,00 al netto degli oneri fiscali.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 5

Forme di partecipazione

1. Può presentare domanda di contributo:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4;
- b) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. b), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Provincia,

- ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia;
- b) oggetto, ai sensi dell'articolo 1 del Bando;
 - c) obiettivi;
 - d) durata;
 - e) forme della collaborazione.

Art. 6

Termini e modalità per la presentazione della domanda.

1. La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla struttura competente in materia di Politiche sociali (di seguito “struttura competente”) nel periodo compreso tra il giorno **20 dicembre 2021** e il giorno **31 gennaio 2022**, secondo una delle seguenti modalità, a pena irricevibilità:

- a) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, la documentazione si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell’ufficio postale accettante che è stata consegnata non oltre le ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda); sulla busta dovrà essere riportato il seguente oggetto: “CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA MINORI”;
- b) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all’indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell’Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l’invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l’invio da casella di posta certificata è valido se il documento è trasmesso mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID), senza necessità di sottoscrizione; nell’oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: “CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA MINORI”.

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell’utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente bando.

3. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito web istituzionale della Provincia:

- a) dichiarazioni sostitutive sul possesso requisiti di partecipazione;
- b) copia del documento di identità del sottoscrittore;
- c) eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all’art. 5, comma 2;
- d) informativa privacy sottoscritta per presa visione;
- e) il progetto, ripartito in n. 10 paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di

valutazione e relativi sub-criteri, come specificato all'art. 11.

Art. 7

Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 6, comma 1;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 6, comma 1;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 4.

Art 8

Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto attuatore su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1, entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it. Le richieste chiarimento e le relative risposte sono pubblicate sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it.

Art 9

Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del presente procedimento è la dirigente del Servizio Politiche sociali, che rappresenta pertanto la Provincia: si intendono posti a carico del responsabile del procedimento, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

Art 10

Procedimento

1. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 7.

2. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate

irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata dalla Provincia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. Prima della nomina della Commissione, la Provincia comunicherà per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno cinque giorni, il luogo, la data e l'ora in cui provvederà, in seduta pubblica, a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività verranno svolte dalla Commissione in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina.

4. La Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.

5. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

6. La Provincia approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e pubblicata sul sito www.trentinosociale.provincia.tn.it.

7. Il soggetto che otterrà il punteggio più alto dovrà fornire entro dieci giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso del requisito dichiarato di cui all'art. 4, comma 1, lett. c). Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.

8. La Provincia potrà eventualmente procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.

9. Ricevuta la documentazione dal concorrente e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, la Provincia comunicherà all'interessato l'esito delle verifiche.

10. La Provincia, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 7, individua i contenuti definitivi della Convenzione di cui all'art. 12, valorizzando gli aspetti migliorativi indicati nel progetto presentato dal soggetto assegnatario in sede di partecipazione alla procedura e sottoponendoli preventivamente allo stesso, e approva lo schema definitivo di Convenzione che sarà comunicato al soggetto assegnatario.

Art. 11

Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri e della modalità contenuti nell'Allegato 3.1 al presente bando. I criteri e i sub criteri sono sintetizzati nella tabella sottostante.

TABELLA DI SINTESI DEI CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVA PONDERAZIONE

CRITERI	SUB CRITERI	PUNT.	PUNT. MAX
A. Esperienza maturata dal proponente		TAB	5
B. Osservazione, valutazione e monitoraggio		DISC	15
C. Progettazione e adeguamento <i>in progress</i> del servizio	C1 - Fase prima accoglienza ed emergenza		10
	C2 - Fase di osservazione e predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)	DISC	10
	C3 - Fase di conclusione del servizio		10
D. Coinvolgimento e partecipazione dei minori	D1 - Individuazione e programmazione degli interventi		5
	D2 - Gestione del servizio	DISC	5
E. Inclusione e partenariato con il territorio	E1 - Partenariato esteso con la comunità territoriale		4
	E2 - Coinvolgimento dei servizi territoriali nelle attività di gruppo	DISC	4
F. Gestione casi particolari	F1 - Situazioni di scompensazione psico-socio relazionale, dipendenze (es. alcol, sostanze, da connessione)		5
	F2 - Comportamenti Illegali	DISC	5
G. Regole organizzative a tutela dei minori		DISC	4
H. Tutela, benessere e qualificazione del personale	H1 - Progetto globale di formazione e aggiornamento professionale / Percorsi di riqualificazione del personale		5
	H2 - Contenimento turn-over	DISC	5
I. Programma e spazi per attività laboratoriali		DISC	3
J. Misure migliorative del servizio		DISC	5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO			100

Art. 12

Convenzione

1. La quantificazione del contributo effettivo e la relativa erogazione saranno regolate con apposita Convenzione sottoscritta dalla dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali e dal soggetto designato. Detta Convenzione sarà stipulata sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente bando (Allegato 3.2) e degli eventuali ulteriori contenuti di dettaglio individuati ai sensi dell'art. 10, comma 10. La Convenzione indica:

- a) gli obblighi di servizio pubblico che la Provincia pone a carico del soggetto assegnatario del contributo (compresa la struttura);
- b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- c) gli obblighi della Provincia;
- d) le modalità di liquidazione del contributo;
- e) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del Servizio;
- f) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- g) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- h) il trattamento dei dati personali.

2. Al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario dovrà risultare in possesso a qualsiasi titolo, purché derivante da un contratto regolarmente registrato, di una struttura con i requisiti indicati all'art. 8 dell'Allegato 3.2 al presente bando e nell'Allegato 1 al Regolamento (requisiti da 5 a 9), anche nel caso in cui fosse in possesso del solo accreditamento temporaneo; il possesso di tali requisiti strutturali dovrà essere comprovato da una certificazione di un tecnico abilitato da prodursi in sede di stipula della Convenzione. La scadenza del contratto non dovrà essere antecedente a quella della Convenzione.

3. Come previsto dall'art. 5 dell'Allegato 3.2 al presente bando, qualora si verificasse l'ipotesi di successione nella gestione del Servizio, al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario si impegna a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente al personale indicato nella tabella pubblicata con il presente bando e ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

4. Il soggetto assegnatario dovrà porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate all'art. 18 dell'Allegato 3.2 al presente bando.

5. La Convenzione può essere soggetta a revisione, secondo quanto previsto all'art. 19 dell'Allegato 3.2 al presente bando.

Articolo 13

Spese ammissibili e determinazione del contributo effettivo

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

a) Spese direttamente imputabili al servizio:

1) spesa per personale educativo e di coordinamento: sono ammessi i costi riferiti a:

- 6 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti, fino a 6 minori presenti;

- 7 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti, quando i minori presenti sono più di 6;
 - n. 200 ore educative aggiuntive all'anno, al costo unitario di euro 23,50, per eventuali situazioni di minori accolti con bisogni di particolare complessità e gravità, tali da richiedere un potenziamento dell'assistenza. L'attivazione di tale opzione avviene previa autorizzazione da parte della Provincia;
 - coordinamento, costituito dal 5% delle ore complessive dell'equipe educativa che opera a contatto con l'utenza, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.
- 2) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale, degli eventuali giovani in servizio civile e dei volontari: nel limite massimo di Euro 3.000,00 annui;
 - 3) spese per vitto, compreso il confezionamento: nel limite massimo di euro 12,00 giornalieri per ciascun utente e operatore in servizio; fino a 6 utenti si considera la compresenza giornaliera di 1,5 operatori, con 7 utenti o più si considera la compresenza giornaliera di 2 operatori;
 - 4) altre spese per attività d'assistenza: raggruppa i costi non direttamente riferibili alle sopra menzionate voci (es. spese per lavanderia e pulizia, spese per abbigliamento, spese mediche, spese personali dell'utente, ecc.). Esse sono ammesse nel limite massimo di euro 4 giornalieri per utente;
 - 5) spese per pulizie: è ammesso il costo per i materiali e per l'addetto alle pulizie nel limite massimo di Euro 15.000,00 annui;
- b) Spese generali e per l'immobile: è riconosciuto un importo annuo fisso pari a euro 50.000,00 a copertura di tutte le spese generali (a titolo esemplificativo: costi del personale di direzione e amministrativo, sede amministrativa, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per giovani in servizio civile e per i volontari), ivi comprese le spese per l'immobile in cui si svolge il servizio (a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria, eventuale accantonamento quota d'ammortamento).
2. Relativamente al primo anno di attività, i limiti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), sono rideterminati proporzionalmente tenuto conto della relativa data di avvio.
 3. Il contributo annuo effettivo è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di cui al precedente art. 2 e tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 4.
 4. Eventuali quote di spese eccedenti i parametri fissati al precedente comma 1 dovranno essere finanziate con entrate proprie correlate al servizio diverse da quelle derivanti da rette per accoglienza minori con residenza fuori provincia, che invece concorrono esclusivamente al finanziamento delle spese sostenute e ammesse.

Articolo 14

Pubblicità

1. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale www.trentinosociale.provincia.tn.it.